DECISIONE N° 19-57

del 26 luglio 1957

che autorizza l'acquisto in comune di combustibili da parte dei commercianti di carbone all'ingrosso che operano nella Germania meridionale

L'ALTA AUTORITA',

Visti gli articolo 4, 47, 65 e 80 del Trattato e il paragrafo 12 della Convenzione,

Vista la decisione N° 37-53 dell'11 luglio 1953, relativa alla data di entrata in vigore dei divieti previsti in materia di intese dall'articolo 65 del Trattato *(Gazzetta Ufficiale della Comunità del 21 luglio 1953, pagina 153),*

Viste le domande presentate il 18 agosto 1953 e le domande complementari del 17, 21 e 24 aprile 1956,

Considerando che i commercianti di carbone all'ingrosso elencati negli allegati 1 e 2 della presente decisione come anche la Saargruben Aktiengesellschaft (in liquidazione) di Saarbrücken, le Houillières du Bassin de Lorraine di Merlebach e l'Union Charbonnière Rhénane S.A. di Strasburgo hanno convenuto mediante contratti e deliberazioni in data 16 aprile 1956 di acquistare in comune combustibili presso le società minerarie dei bacini di Aquisgrana, della Ruhr, della Sarre e della Lorena o presso le organizzazioni di vendita di tali società minerarie per rivenderli nella Germania meridionale;

Considerando che le suddette imprese hanno affidato l'esecuzione di tali compiti alla società in accomandita Oberrheinische Kohlenunion Bettag, Puton & Co. di Mannheim, alla quale partecipano direttamente in qualità di accomandanti;

Considerando che queste imprese hanno finora cooperato nella Germania meridionale sotto altra forma e con diverso campo d'azione all'interno dell'Oberrheinische Kohlenunion, e precisamente:

— in un'organizzazione per la vendita in comune nella Germania meridionale dei combustibili dei bacini suindicati, alla quale partecipavano anche le società minerarie dei bacini di Aquisgrana, della Ruhr, della Sarre e della Lorena; le suddette società minerarie venivano così a disporre complessivamente del 41 % delle quote e dei voti e, aggiungendo le imprese commerciali dipendenti dalle società minerarie, perfino della maggioranza delle quote e dei voti,

— in condizioni tali per cui, in virtù di un accordo concluso con le società minerarie, tale organizzazione operava sul mercato della Germania meridionale come venditore esclusivo dei combustibili dei bacini suindicati — ad eccezione delle consegne alle ferrovie federali e a taluni grossi consumatori — di modo che l'accesso diretto alla produzione non era aperto ai commercianti e ai consumatori della Germania meridionale;

Considerando che, a termini dei contratti e delle deliberazioni del 16 aprile 1956, la composizione dell'Oberrheinische Kohlenunion è stata trasformata in modo che

— le società minerarie dei bacini di Aquisgrana e della Ruhr sono immediatamente recedute dalla società,

— le imprese minerarie dei bacini della Sarre e della Lorena come anche l'Union Charbonnière Rhénane S.A. — che è la loro organizzazione di vendita in comune — recederanno ugualmente dalla società allo scadere di un periodo transitorio che avrà termine il 31 marzo 1958 e che l'Alta Autorità potrà, all'occorrenza, prorogare;

Considerando che appartengono pertanto alla nuova organizzazione unicamente imprese esercitanti il commercio all'ingrosso di carbone;

Considerando inoltre che l'accordo esistente tra le organizzazioni di vendita dei bacini di Aquisgrana, della Ruhr, della Sarre e della Lorena e l'Oberrheinische Kohlenunion — a termini del quale i commercianti e i consumatori erano esclusi dall'approvvigionamento diretto da parte di tali società minerarie all'interno del campo di attività dell'Oberrheinische Kohlenunion e potevano quindi acquistare combustibili soltanto presso tale organizzazione — avrà termine, in base allo scambio di lettere del 10 e 12 aprile 1956, il primo giorno del mese successivo alla notifica della presente decisione;

Considerando che l'attività dell'Oberrheinische Kohlenunion, modificata in virtù dei contratti e delle deliberazioni del 16 aprile 1956 come anche dello scambio di lettere del 10 e 12 aprile 1956, verrà ad essere quindi profondamente trasformata in avvenire, in quanto

— non opererà più come unica organizzazione di vendita dei combustibili dei bacini suindicati ai commercianti e consumatori del mercato della Germania meridionale,

— invece opererà, a termini di un accordo concluso dai commercianti all'ingrosso che operano nella Germania meridionale, unicamente per acquistare in comune presso i bacini suindicati per conto dei commercianti all'ingrosso suddetti,

— i consumatori, semprechè in base alle condizioni di vendita delle società minerarie o delle loro organizzazioni di vendita siano ammessi all'acquisto diretto presso tali organismi, potranno quindi in avvenire acquistare direttamente dagli stessi,

— i commercianti all'ingrosso i quali, in base alle condizioni di vendita delle società minerarie o delle loro organizzazioni di vendita, possono acquistare direttamente presso tali organismi, saranno inoltre liberi sia di aderire alle nuova organizzazione e acquistare in comune per il suo tramite, sia di restare al di fuori dell'organizzazione stessa e acquistare direttamente alla produzione;

Considerando che i nuovi accordi, avendo per oggetto l'acquisto in comune da parte dei commercianti all'ingrosso, devono tuttavia, a termini dell'articolo 80 del Trattato, essere parimenti vagliati alla luce delle disposizioni dell'articolo 65 del Trattato;

Considerando che gli accordi possono peraltro essere autorizzati, poichè contribuiscono, tenuto conto delle condizioni particolari del mercato della Germania meridionale, a migliorare notevolmente la distribuzione dei combustibili;

Considerando che infatti — in base alle cifre relative all'anno civile 1956 — una percentuale del 66,5 % (pari a 22,5 milioni di tonnellate) del fabbisogno totale di carbon fossile e di coke di carbon fossile della Germania meridionale (in totale 33,8 milioni di tonnellate) è fornita dalla produzione dei bacini di Aquisgrana, della Ruhr, della Sarre e della Lorena e che di tale quantitativo circa 7,5 milioni di tonnellate sono trasportati verso al Germania meridionale sul Reno e sui suoi affluenti — cioè il 22,2 % del fabbisogno della Germania meridionale e il 22 % di tutte le merci trasportate risalendo il Reno dai porti tedeschi del Reno inferiore e dei canali;

Considerando che i commercianti all'ingrosso operanti sul mercato della Germania meridionale hanno acquistato, nel corso dell'anno civile 1956, dalla produzione dei bacini di Aquisgrana, della Ruhr, della Sarre e della Lorena 14,9 milioni di tonnellate, pari al 66,2 % dello smercio complessivo dei combustibili di tali bacini nella Germania meridionale;

Considerando che le possibilità di trasporto sul Reno superiore sono soggette, nel corso dell'anno, a forti e imprevedibili oscillazioni, così che i trasporti di carbone subiscono temporaneamente delle restrizioni importanti o sospensioni totali ovvero dei rincari;

Considerando che pertanto, tenuto conto di tali particolarità del mercato della Germania meridionale, i commercianti di carbone all'ingrosso operanti su questo mercato possono evitare le difficoltà di approvvigionamento dei loro clienti coordinando i loro acquisti nei quattro bacini indicati, nonchè i loro programmi di trasporto e di costituzione di scorte a seconda dei fornitori, dell'epoca, dei quantitativi e delle vie di trasporto, in modo da adattare le loro operazioni alle possibilità che si offrono di volta in volta per la consegna al trasporto e la costituzione di scorte.

Considerando che tuttavia, per raggiungere questi obiettivi, i commercianti all'ingrosso partecipanti all'Oberrheinische Kohlenunion devono essere tenuti ad appoggiare, nel quadro dell'attività della loro organizzazione, le misure che le organizzazioni di vendita adottano per assicurare l'equilibrio delle categorie e delle pezzature nonchè l'equilibrio dell'impiego, per rimediare ad una grave penuria e per eliminare le difficoltà nell'approvvigionamento;

Considerando che, a termini del paragrafo 19 del contratto di società, tutti i commercianti di carbone all'ingrosso, ai quali è consentito di acquistare direttamente presso i bacini di Aquisgrana, della Ruhr, della Sarre e della Lorena dei combustibili per la vendita nella Germania meridionale, possono aderire all'Oberrheinische Kohlenunion all'inizio di ogni anno carboniero;

Considerando che, per facilitare tale adesione, è da prevedere che i commercianti che soddisfano alle condizioni necessarie per la adesione stessa possano avvalersi dei servizi dell'Oberrheinische Kohlenunion fin dal momento in cui presentano la domanda d'adesione;

Considerando che l'attività dell'Oberrheinische Kohlenunion deve restare limitata alla misura necessaria per la realizzazione di tali obiettivi;

Considerando che questo principio non sarebbe rispettato qualora la Oberrheinische Kohlenunion non si limitasse ad acquistare in comune per conto dei commercianti di carbone all'ingrosso affiliati e ad effettuare le operazioni connesse, ma si occupasse di vendita di combustibili, sia a suo nome e per proprio conto, sia in qualità di commissionaria o di rappresentante;

Considerando che lo stesso principio non si oppone a che la Oberrheinische Kohlenunion assuma per i consumatori approvvigionati direttamente in base alle condizioni di vendita delle società minerarie o delle loro organizzazioni di vendita — senza intervenire nelle trattative o nella conclusione di acquisti dei suddetti consumatori — il trasporto, il trasbordo e le operazioni connesse, atteso che le particolari difficoltà di approvvigionamento del mercato della Germania meridionale sono più facilmente appianabili nel quadro di un maggiore volume di trasporto;

Considerando che l'acquisto in comune non deve avere per effetto di privare i produttori o gli Uffiici di vendita dei bacini di Aquisgrana, della Ruhr, della Sarre e della Lorena della possibilità di accertare se i diversi soci dell'Oberrheinische Kohlenunion soddisfano, in base ai loro acquisti, alle condizioni per essere approvvigionati direttamente come commercianti all'ingrosso di prima mano;

Considerando che pertanto l'Oberrheinische Kohlenunion dev'essere tenuta ad eseguire solo le ordinazioni per le quali il committente abbia designato il fornitore;

Considerando che l'Oberrheinische Kohlenunion non è in grado di determinare i prezzi nè di controllare gli sbocchi per la vendita nella Germania meridionale, poichè

— i prezzi della produzione sono fissati dalle società minerarie e l'Oberrheinische Kohlenunion acquista per conto dei suoi associati presso i produttori, ai prezzi e alle condizioni di consegna pubblicati dagli stessi,

— i prezzi di rivendita sono d'altra parte fissati dagli stessi commercianti all'ingrosso, senza che l'Oberrheinische Kohlenunion possa agire sui loro prezzi o condizioni di vendita,

— non è possibile un controllo degli sbocchi, dato che l'Oberrheinische Kohlenunion opera per l'acquisto in comune soltanto nel quadro delle ordinazioni a lei passate dai vari commercianti all'ingrosso ed è tenuta al riguardo, in virtù dei principi per l'attività commerciale fissati il 16 aprile 1956, a rispettare le esigenze dei suoi membri per quanto concerne la provenienza, le categorie e le pezzature dei combustibili da acquistare, tenuto conto delle possibilità di consegna dei venditori;

Considerando che l'acquisto in comune consente ai commercianti all'ingrosso interessati di esercitare sul mercato un'influenza notevole, la quale offre a sua volta la possibilità di adottare pratiche che sarebbero in contrasto con le disposizioni dell'articolo 4, lettera *b)* o *d)* del Trattato, e segnatamente con il divieto di discriminazione e di ripartizione o sfruttamento del mercato;

Considerando che, di conseguenza, l'Oberrheinische Kohlenunion e i suoi associati devono essere obbligati, in forza di limitazioni e condizioni adeguate, ad astenersi da simili pratiche, segnatamente

— dall'ammettere a partecipare all'acquisto in comune presso i produttori un commerciante all'ingrosso che, in base alle condizioni di vendita delle società minerarie interessate o delle loro organizzazioni di vendita, non sia ammesso in qualità di commerciante all'ingrosso di prima mano all'acquisto diretto presso tali organismi,

— dal rifiutare la partecipazione all'acquisto in comune a un commerciante all'ingrosso che, in base alle condizioni di vendita delle società minerarie o delle loro organizzazioni di vendita, sia ammesso in qualità di commerciante all'ingrosso di prima mano all'acquisto diretto presso tali organismi,

— dal favorire gli acquisti dei commercianti all'ingrosso interessati nei bacini di Aquisgrana, della Ruhr, della Sarre e della Lorena e dal limitare od ostacolare l'acquisto negli altri bacini della Comunità,

— dal partecipare direttamente o indirettamente ad accordi o pratiche concertate che impediscano alle imprese di trasporto fluviale di ottenere liberamente ordinazioni da altri acquirenti per il trasporto di combustibili a destinazione dei porti del Reno superiore,

— dall'agire sugli imprenditori di trasporti fluviali o sui proprietari di impianti di carico o di scarico al fine di trattare in maniera discriminatoria, rispetto ai propri associati, i consumatori o i commercianti non aderenti all'organizzazione, nell'utilizzazione del tonnellaggio di stiva o degli impianti di trasbordo dei combustibili,

— dall'impedire i commercianti appartenenti all'Oberrheinische Kohlenunion di trasportare o di vendere anche in altre regioni del mercato comune combustibili provenienti dai bacini della Comunità nei quali sono ammessi all'acquisto diretto;

Considerando che inoltre l'Oberrheinische Kohlenunion dev'essere tenuta, nei punti di trasbordo ove ha fatto ricorso in maniera esclusiva o preponderante alle capacità di deposito esistenti, ad autorizzare i consumatori o i commercianti non membri a utilizzare tali impianti contro adeguato corrispettivo;

Considerando che, in caso di rarefazione del tonnellaggio di stiva oppure d'insufficienza degli impianti di scarico o carico, l'Oberrheinische Kohlenunion dev'essere altresì tenuta a contribuire a che i mezzi disponibili siano resi accessibili in ugual misura a tutti i consumatori e commercianti della Germania meridionale;

Considerando che ai soci dell'Oberrheinische Kohlenunion, i quali direttamente o per il tramite di imprese da loro controllate dispongono di tonnellaggi di stiva, è possibile impedire, mediante accordi o pratiche concertate, che altri acquirenti di combustibili, qualunque ne sia la provenienza, comprino combustibili conformemente alle condizioni di vendita dei fornitori sul luogo di consegna, soprattutto franco natante Duisburg-Ruhrort, e provvedano essi stessi o per il tramite di un'impresa da essi incaricata a trasportarli dal luogo di consegna;

Considerando che, di conseguenza, questi soci devono essere obbligati a rinunciare a simili accordi o pratiche concertate;

Considerando che l'Oberrheinische Kohlenunion può trasformarsi effettivamente da organizzazione di vendita in comune di tutti i bacini interessati in organizzazione di acquisto in comune soltanto se le società minerarie finora partecipi recedano dalla società;

Considerando che il recesso delle società minerarie dei bacini di Aquisgrana e della Ruhr è effettivamente avvenuto in data 31 marzo 1956;

Considerando che le miniere della Sarre, le Houillières du Bassin de Lorraine e l'Union Charbonnière Rhénane recederanno però soltanto il 31 marzo 1958 o in una data posteriore da fissarsi eventualmente dall'Alta Autorità;

Considerando che una siffatta eccezione è giustificata per questo periodo transitorio, poichè avendo l'Oberrheinische Kohlenunion finora agito come organizzazione di vendita per la vendita in comune dei prodotti di questi quattro bacini nella Germania meridionale, le imprese di produzione dei bacini della Sarre e della Lorena non avevano motivo d'interessare il commercio della Germania meridionale o della Francia allo smercio dei loro prodotti, mentre, d'altra parte, le società minerarie dei bacini di Aquisgrana e della Ruhr disponevano in proprio di società commerciali con solide relazioni commerciali nella Germania meridionale e una cifra d'affari talvolta considerevole;

Considerando che lo stesso periodo di transizione dev'essere ugualmente accordato ai commercianti all'ingrosso con sede di affari in Francia, elencati nell'allegato 2 della presente decisione, poichè tali commercianti all'ingrosso, tenuto conto della precedente organizzazione dell'Oberrheinische Kohlenunion, non hanno esercitato un'attività di vendita sul mercato della Germania meridionale e devono quindi, durante un periodo transitorio, avere la possibilità di sviluppare un'attività di vendita propria sul mercato della Germania meridionale, onde creare così i presupposti per giustificare, in base alle condizioni di vendita delle società minerarie e delle organizzazioni di vendita, il loro approvvigionamento diretto in qualità di commercianti all'ingrosso di prima mano e pertanto la parità di trattamento con i commercianti all'ingrosso con sede di affari nella Germania meridionale;

Considerando che, a termini del paragrafo 5 del contratto di società del 16 aprile 1956, ogni impresa commerciale può ricevere fino a quattro quote di capitale, e ciò in base alle modalità seguenti:

— a termini del paragrafo 6 del contratto di società, le imprese commerciali che dispongono di filiali o d'imprese di partecipazione possono fornire un solo socio,

— il numero delle quote di capitale è in funzione dei quantitativi che l'impresa acquista per mezzo della società, poichè ogni impresa commerciale riceve per l'acquisto di un quantitativo annuo

fino a 100.000 tonnellate	una quota
fino a 200.000 tonnellate	due quote
fino a 400.000 tonnellate	tre quote
oltre 400.000 tonnellate	quattro quote;

Considerando che inoltre, a termini del paragrafo 16 del contratto di società, ogni quota di capitale conferisce un voto;

Considerando che talune imprese commerciali sono controllate da società minerarie dei bacini di Aquisgrana e della Ruhr o controllano

le suddette società minerarie (cosiddette società commerciali minerarie), mentre simili relazioni non esistono per altre imprese commerciali (cosiddetti commercianti liberi);

Considerando che, in base ai quantitativi acquistati nel corso dell'anno carboniero 1954-1955, le società commerciali minerarie non hanno la maggioranza delle quote di capitale e dei voti nè esistono altri indizi che le società minerarie dei bacini di Aquisgrana e della Ruhr possano esercitare, indirettamente per il tramite delle società commerciali minerarie, un'influenza determinante sull'attività della Oberrheinische Kohlenunion;

Considerando che non sarebbe compatibile con la creazione dell'Oberrheinische Kohlenunion — in quanto organizzazione per l'acquisto in comune da parte di commercianti — che le imprese di produzione possano esercitare un'influenza determinante sull'attività di questa organizzazione per il tramite delle società commerciali minerarie;

Considerando che, pertanto, qualora in avvenire dovesse modificarsi il rapporto delle quote di capitale e dei voti, i soci di questa organizzazione dovranno provvedere, modificando il loro statuto o in qualsiasi altro modo, a che l'insieme delle società commerciali minerarie non disponga della maggioranza delle quote di capitale e dei voti;

Considerando che l'Alta Autorità controllerà costantemente se gli interessati restano nell'ambito dell'autorizzazione loro accordata, in particolare se rispettano le limitazioni e gli oneri in essa stabiliti, e se l'insieme delle misure adottate dagli interessati non abbia un carattere più restrittivo di quanto non richiedano le loro finalità oppure non violi qualsiasi altra disposizione del Trattato;

Considerando che pertanto l'insieme degli accordi e deliberazioni per l'acquisto in comune, stabiliti il 16 aprile 1956 dalle imprese interessate, è compatibile, tenuto conto delle limitazioni e degli oneri necessari, con le disposizioni dell'articolo 65 N° 2 del Trattato;

DECIDE:

Artlcolo 1

(1) Sono autorizzati, salvo rifiuti, limitazioni ed oneri risultanti dagli articoli seguenti, gli accordi conclusi tra le seguenti imprese:

— commercianti di carbone all'ingrosso con sede nella Germania meridionale, enumerati nell'allegato 1 della presente decisione,

— commercianti di carbone all'ingrosso con sede in Francia, enumerati nell'allegato 2 della presente decisione,

— Saargruben Aktiengesellschaft (in liquidazione) di Saarbrücken,

— Houillières du Bassin de Lorraine di Merlebach,

— Union Charbonnière Rhénane S. A. di Strasburgo,

in ordine all'acquisto in comune, presso le società minerarie dei bacini di Aquisgrana, della Ruhr, della Sarre o della Lorena o presso le organizzazioni di vendita delle suddette società minerarie, di combustibili destinati alla rivendita nella Germania meridionale,

quali sono contenuti nella deliberazione del 16 aprile 1956 dell'assemblea dei soci relativa al recesso di alcuni associati dall'Oberrheinische Kohlenunion e nel contratto di società del 16 aprile 1956 istitutivo dell'Oberrheinische Kohlenunion Bettag, Puton & Co. di Mannheim (Registro N° 1704/56 del Dr. Ackermann, Notaio in Ludwigshafen), come anche nella deliberazione del 16 aprile 1956 dell'assemblea dei soci che fissa i principi dell'attività commerciale dell'Oberrheinische Kohlenunion.

(2) La designazione «Germania meridionale» comprende, ai sensi della presente decisione, le seguenti regioni:

— i Länder Baviera e Baden-Württemberg,

— del Land Assia, la parte meridionale del Regierungsbezirk Darmstadt (ad esclusione di Alsfeld, Gießen e Lauterbach) e il Regierungsbezirk Wiesbaden (ad esclusione dei Kreise Biedenkopf, Dillkreis, Limburg, Oberlahnkreis e Wetzlar),

— del Land Renania-Palatinato, i Regierungsbezirke Rheinhessen e Palatinato, inoltre del Regierungsbezirk Coblenza i Kreise Birkenfeld e Kreuznach, nonchè del Regierungsbezirk Treviri i Kreise Bernkastel, Saarburg e Treviri.

Articolo 2

(1) L'attività commerciale dell'Oberrheinische Kohlenunion ha per oggetto:

a) l'acquisto in comune di combustibili solidi provenienti dai bacini di Aquisgrana, della Ruhr, della Sarre e della Lorena per conto di quei soci che, in base alle condizioni di vendita delle società minerarie interessate o delle loro organizzazioni di vendita, sono autorizzati a rifornirsi direttamente presso queste ultime;

b) per i combustibili in tal modo acquistati in comune:
il trasporto, il trasbordo, il deposito, il miscelamento, l'agglomerazione e le operazioni connesse;

c) l'acquisto, il trasporto, il trasbordo e il deposito di combustibili solidi provenienti da bacini diversi da quelli elencati alla lettera *a)*, per conto di un socio qualora questo lo richieda.

(2) Ogni commerciante all'ingrosso associato si impegna a coprire, per un periodo di tre anni, tramite l'Oberrheinische Kohlenunion il suo fabbisogno complessivo di combustibili solidi da lui acquistati nei bacini di Aquisgrana, della Ruhr, della Sarre e della Lorena, semprechè, in base alle condizioni di vendita delle società minerarie od organizzazioni di vendita interessate, egli sia ammesso all'acquisto diretto.

(3) L'Oberrheinische Kohlenunion è tenuta a conformarsi alle esigenze dei suoi soci per quanto concerne la provenienza, le categorie e le pezzature.

Articolo 3

Per gli utilizzatori che, in base alle condizioni di vendita delle società minerarie o delle organizzazioni di vendita dei bacini di Aquisgrana, della Ruhr, della Sarre o della Lorena, sono ammessi all'acquisto diretto, l'Oberrheinische Kohlenunion può inoltre provvedere al trasporto, al trasbordo, al deposito, al miscelamento e all'agglomerazione dei combustibili da loro acquistati.

Articolo 4

(1) L'autorizzazione si estende anche all'adesione di altri commercianti di carbone all'ingrosso agli accordi di acquisto in comune, semprechè l'adesione avvenga conformemente alle condizioni previste nel paragrafo 19 del contratto di società del 16 aprile 1956 per l'ammissione di nuovi soci.

(2) Il paragrafo 19 del contratto di società è redatto nei seguenti termini:

«I commercianti di carbone all'ingrosso i quali, in base alle condizioni di vendita delle società minerarie o delle organizzazioni di vendita dei bacini di Aquisgrana, della Ruhr, della Sarre o della Lorena sono autorizzati ad acquistare direttamente dall'uno o dall'altro di tali bacini combustibili destinati alla vendita nella Germania meridionale, saranno, a loro richiesta, ammessi come soci all'inizio di un anno carboniero in forza di una deliberazione dell'assemblea dei soci semprechè soddisfino alle condizioni richieste dagli usi commerciali per un commerciante all'ingrosso e riconoscano i principi dell'attività commerciale.

Il nuovo socio deve versare come apporto, per ogni quota da commerciante all'ingrosso spettantegli, il valore determinato obiettivamente ogni anno dalla Direzione con l'accordo del Consiglio.»

(3) Ad ogni commerciante che opera nella Germania meridionale l'Oberrheinische Kohlenunion deve fornire, a richiesta dell'interessato, i servizi specificati all'articolo 2 capoverso 1, non appena il commerciante stesso soddisfi alle condizioni di ammissione all'approvvigionamento diretto presso un produttore dei bacini di Aquisgrana, della Ruhr, della Sarre e della Lorena o presso gli Uffici di vendita dei predetti bacini, comprovi debitamente di soddisfare a tali condizioni e abbia presentato una domanda d'adesione quale socio dell'Oberrheinische Kohlenunion.

Articolo 5

(1) La presente autorizzazione non si estende a una vendità in comune di combustibili per il tramite dell'Oberrheinische Kohlenunion, sia che questa agisca in nome proprio e per proprio conto, sia che agisca in qualità di commissionaria o di rappresentante per conto di altre persone o imprese.

(2) Nelle ordinazioni degli acquirenti che saranno trasmesse all'Oberrheinische Kohlenunion dovrà essere specificata l'organizzazione di vendita del produttore.

Articolo 6

La presente autorizzazione è soggetta alle restrizioni e condizioni seguenti:

1. Le persone o imprese le quali, in base alle condizioni di vendita di una società mineraria dei bacini di Aquisgrana, della Ruhr, della Sarre o della Lorena o di un'organizzazione di vendita dei suddetti bacini non siano direttamente approvvigionate con combustibili destinati alla vendita nella Germania meridionale, non possono essere ammesse come soci.

 Gli associati devono fornire la prova all'Oberrheinische Kohlenunion di essere ammessi a rifornirsi direttamente presso i bacini di Aquisgrana, della Ruhr, della Sarre e della Lorena o presso un'organizzazione di vendita di questi bacini.

2. Gli associati devono prendere come nuovo socio qualsiasi commerciante di carbone all'ingrosso che soddisfi alle condizioni previste nel paragrafo 19 del contratto di società del 16 aprile 1956 per l'ammissione di nuovi soci.

3. Qualora un socio incarichi l'Oberrheinische Kohlenunion di acquistare, trasportare, trasbordare o prendere in deposito per suo conto combustibili provenienti da altri bacini della Comunità, l'Oberrheinische Kohlenunion non può rifiutare di accettare tale ordinazione. Essa è tenuta ad eseguire ordini del genere senza discriminazione rispetto al socio e al venditore semprechè il venditore sia disposto a trattare.

4. L'Oberrheinische Kohlenunion, i suoi soci e le imprese di trasporti fluviali da questi controllati non possono partecipare ad accordi e pratiche concertate che impediscano alle imprese di trasporto fluviale di accettare ordinazioni, provenienti da altri acquirenti di combustibili (commercianti o consumatori), per il trasporto di carbone verso i porti fluviali del Reno superiore e dei suoi affluenti oppure di cercare di ottenere ordinazioni del genere.

5. L'Oberrheinische Kohlenunion e i suoi soci non possono influenzare nè in diritto nè in fatto gli armatori o i proprietari di impianti di carico e scarico perchè impediscano ad altri acquirenti di combustibili (commercianti o consumatori) di utilizzare le stive o gli impianti di trasbordo dei combustibili o perchè li trattino in maniera discriminatoria rispetto ai soci dell'Oberrheinische Kohlenunion.

6. In caso di rarefazione del tonnellaggio di stive oppure d'insufficienza degli impianti di scarico e carico, l'Oberrheinische Kohlenunion deve contribuire a che i mezzi disponibili siano resi accessibili in maniera non discriminatoria a tutti i consumatori e commercianti.

7. I soci dell'Oberrheinische Kohlenunion devono rinunciare a qualsiasi accordo o pratica concertata per effetto dei quali *essi stessi o le imprese di trasporti fluviali da essi controllate* impediscano ad altri acquirenti di combustibili *(commercianti o consumatori)* di comprare combustibili, qualunque ne sia la provenienza, conformemente alle condizioni di vendita dei fornitori sul luogo di consegna, soprattutto franco natante Duisburg-Ruhrort, e provvedano essi stessi o per il tramite di un'impresa da essi incaricata a trasportarli dal luogo di consegna.

8. Qualora, nei vari punti di trasbordo, l'Oberrheinische Kohlenunion disponga, come proprietaria o affittuaria, di impianti di deposito di un'importanza tale per cui le possibilità di deposito dei consumatori e dei commercianti non membri vengano a trovarsi sostanzialmente ridotte, essa è tenuta ad autorizzare tali consumatori o commercianti a utilizzare detti impianti contro adeguato corrispettivo.

9. Qualora risultasse che i soci dell'Oberrheinische Kohlenunion da considerare come società commerciali delle miniere dispongono complessivamente della maggioranza delle quote di capitale e dei voti della società, i soci dell'Oberrheinische Kohlenunion sono tenuti a provvedere, modificando il loro statuto o in qualsiasi altro modo, a che l'insieme delle società commerciali minerarie non disponga della maggioranza delle quote di capitale e dei voti.

10. L'Oberrheinische Kohlenunion e i suoi soci non possono adottare alcuna misura che impedisca ai suoi soci di trasportare o smerciare in altre zone del mercato comune combustibili provenienti dai bacini della Comunità ed acquistati direttamente presso i produttori.

11. Qualora l'Ufficio comune dei tre Uffici di vendita di carbone della Ruhr o un'organizzazione di vendita dei bacini di Aquisgrana, della Ruhr, della Sarre o della Lorena non fosse in grado, con i mezzi a sua disposizione,

— di assicurare l'equilibrio delle categorie e delle pezzature,

— di evitare che le riduzioni dell'occupazione risultanti da una contrazione della domanda si ripercuotono in modo inequo sui lavoratori (equilibrio dell'impiego),

— di evitare, in caso di una sensibile eccedenza della domanda sull'estrazione e sulla produzione mercantile, delle disparità nell'approvvigionamento dei consumatori di combustibili,

— di ovviare a una situazione critica, incombente o esistente, nell'approvvigionamento di un consumatore o nello smercio della produzione delle miniere,

l'Oberrheinische Kohlenunion è tenuta, se ed in quanto l'Alta Autorità lo richieda, a cooperare alla realizzazione di tali obiettivi nel quadro del suo campo di attività.

Articolo 7

L'Oberrheinische Kohlenunion è tenuta a comunicare senza indugio all'Alta Autorità:

a) tutte le deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio come pure delle Commissioni istituite a termini del paragrafo 14 del contratto di società del 16 aprile 1956,

b) qualsiasi modifica o integrazione apportata alle deliberazioni di cui al comma *a)* precedente,

c) tutte le sentenze emanate dal tribunale arbitrale istituito a termini del paragrafo 27 del contratto di società,

d) qualsiasi recesso di soci o ammissione di nuovi soci.

Articolo 8

Qualsiasi modificazione del contratto di società del 16 aprile 1956 e della deliberazione dell'assemblea dei soci del 16 aprile 1956 che fissa i princìpi dell'attività commerciale necessita dell'approvazione preventiva dell'Alta Autorità.

Articolo 9

(1) Nella misura in cui lo reputi necessario, l'Alta Autorità controllerà costantemente, a norma degli articoli 47 e 65 N° 3 del Trattato, se i soci e la direzione dell'Oberrheinische Kohlenunion si mantengono nei limiti dell'autorizzazione accordata dalla presente decisione, in particolare se rispettano le limitazioni e gli oneri in essa contemplati, e se l'insieme delle misure adottate dagli interessati nel quadro di tale organizzazione è essenziale alla realizzazione dell'obiettivo fissato dall'articolo 65 N° 2 *a)* del Trattato, senza contravvenire alle disposizioni del Trattato o avere un carattere più restrittivo di quanto non richiedano le loro finalità.

(2) L'Alta Autorità si riserva di stabilire le modalità per l'esercizio del suo controllo.

Articolo 10

(1) La presente decisione entrerà in vigore il 1° agosto 1957 e cesserà di essere applicabile il 31 marzo 1959.

(2) La presente decisione cesserà d'aver vigore il 31 marzo 1958 per quanto concerne la partecipazione alla vendita in comune

— della Saargruben Aktiengesellschaft (in liquidazione) di Saarbrücken,

— delle Houillères du Bassin de Lorraine di Merlebach,

— dell'Union Charbonnière Rhénane S. A. di Strasburgo

a meno che l'Alta Autorità non stabilisca al riguardo, con una nuova decisione, una data ulteriore.

(3) La presente decisione cesserà d'aver vigore il 31 marzo 1958 per quanto concerne la partecipazione dei commercianti di carbone all'ingrosso enumerati nell'allegato 2 della presente decisione,

— salvo che l'Alta Autorità stabilisca al riguardo, con una nuova decisione, una data ulteriore,

— o salvo che tali commercianti di carbone all'ingrosso comprovino il 31 marzo 1958, o in data ulteriore eventualmente da fissarsi dall'Alta Autorità, di soddisfare alle condizioni previste nel paragrafo 19 del contratto di società del 16 aprile 1956 per l'ammissione di nuovi soci.

La presente decisione è stata deliberata e adottata dall'Alta Autorità nella seduta del 26 luglio 1957.

Per l'Alta Autorità
Il Vicepresidente
ETZEL

ALLEGATO 1 ALLA DECISIONE N° 19-57

Elenco dei commercianti all'ingrosso con sede nella Germania meridionale, che partecipano quali accomandanti alla Oberrheinische Kohlenunion

1. Justus Arnold	Mannheim
2. Alfons Bessler GmbH	Mannheim
3. Brikettvertrieb Nürnberg GmbH	Nürnberg
4. Bronberger & Kessler	München
5. Constantin-Handelsgesellschaft mbH	Frankfurt/Main
6. Continentale Handels- u. Transport GmbH	Mannheim
7. Deutsches Kohlen-Depot	Frankfurt/Main
8. J. Diehl	Worms/Rh.
9. C. Flüggen	München
10. Fuchs & Co.	Frankfurt/Main
11. Robert Gengenbach	Pforzheim
12. Arthur Gräfe	Schweinfurt
13. F. Grohe GmbH	Mannheim
14. de Gruyter & Co. GmbH	Mannheim
15. Franz Haniel & Cie. GmbH	Mannheim
16. Hansen, Neuerburg & Co. GmbH	Frankfurt/Main
17. Hengstenberg & Co.	Wiesbaden
18. Hans Herramhof	Regensburg
19. Wilhelm Hohendahl & Co. oHG	Wiesbaden
20. Klein & Küchle	Augsburg
21. Klöckner Reederei u. Kohlenhandel	Mannheim
22. Kobler & Cie. GmbH	Regensburg
23. Kohlenborn KG	Mannheim
24. Kohlen- und Brikett-Union GmbH	Nürnberg
25. Krauss-Bühler GmbH	Karlsruhe
26. Gustav Kress	Heilbronn/N
27. Gebr. Laeis	Trier
28. Leonhard Leidel KG	Mannheim
29. Carl Friedr. Maier am Tor	Schorndorf
30. Mautz & Barckhausen GmbH	München
31. Menzinger-Fendel	Karlsruhe
32. Montana Wilhelm Grill	München
33. Müller & Sinning	Frankfurt/Main
34. J. C. Neckermann	Würzburg
35. Nirmaier & Co.KG	Frankfurt/Main
36. Carl Puff	Weidach-Coburg
37. H. J. Raab KG	Kaiserslautern
38. Raab Karcher GmbH	Frankfurt/Main
39. M. Rast & Sohn GmbH	München
40. Georg Reitz GmbH	Frankfurt/Main
41. Rhein-Main-Neckar, Kohlenhandelsgesellschaft	Frankfurt/Main
42. Rombach Kohlenhandelsgesellschaft mbH	Mannheim
43. Gebr. Röchling KG	Mannheim

44. Friedr. Scharr oHG	Stuttgart/Waihingen
45. Schiffahrts- u. Kohlen-Agentur GmbH	Mannheim
46. Handelsges. Braunkohle GmbH	Mannheim
47. Fritz Schnabel	Stuttgart-Degerloch
48. Georg Schneider	Darmstadt
49. Schunck & Dreschmann	Frankfurt/Main
50. Joseph Schürmann GmbH	Mannheim
51. Schwarz & Ulrich KG	Friedberg/Hessen
52. Stachelhaus & Buchloh GmbH	Mannheim
53. Hugo Stinnes GmbH	Mannheim
54. Math. Stinnes GmbH	Mannheim
55. Hugo Stinnes oHG	Mannheim
56. Stöck & Fischer	Mannheim
57. M. Stromeyer Lagerhausgesellschaft	Mannheim
58. Südd. Kohlenhandelsges. Denker & Co. KG	Mannheim
59. Südwestd. Kohlenhandelsgesellschaft	Stuttgart-Bad Cannst.
60. Christoph Teufel GmbH	Nürnberg
61. Louis Thier & Cie. GmbH	Stuttgart
62. Thomae, Schlitter & Co.	Mainz
63. Thyssensche Kohlen- u. Energiewirtschaft-GmbH	Mannheim
64. Winschermann GmbH	Karlsruhe
65. Wilhelm Worm GmbH	Frankfurt/Main
66. Wilhelm Zahler GmbH	Augsburg
67. J. G. Zweigle	Stuttgart-Bad Cannst.

ALLEGATO 2 ALLA DECISIONE N° 19-57

Elenco dei commercianti all'ingrosso con sede in Francia, che partecipano quali accomandanti alla Oberrheinische Kohlenunion

Société Rhénane d'Exploitation et de Manutention (SOREMA) S.à.r.l., Strasbourg

Fanno parte della società i seguenti commercianti all'ingrosso di carbone:

1. Société Alsacienne de Houilles et Agglomérés, Strasbourg
2. Société Strasbourgeoise d'Armement, Strasbourg
3. Société Rhin & Rhône, Lyon
4. Société J. Kronberg & Cie., Nancy
5. Société Strasbourg-Lyon, Lyon
6. Ets. Trautmann, Strasbourg
7. Ets. Chatel & Dollfus, Strasbourg
8. Comptoir des Combustibles d'Alsace & Lorraine, Strasbourg
9. Société Est & Nord, Strasbourg
10. Société des Ets. Polack Blime, Paris
11. Société Strasbourgeoise des Combustibles, Strasbourg
12. Etablissements Neuerburg, Paris
13. Société Charbons & Minerais, Nancy
14. Maison Balland-Brugneaux, Chalon s. Saône
15. Société Perin Frères Chalot, Strasbourg